

DOCUMENTI

VERSO L'UNITÀ DEI CRISTIANI Sussidio per una pastorale ecumenica nella Diocesi di Roma

NOTA INTRODUTTIVA - II.

Il quarto capitolo del Sussidio per una pastorale ecumenica nella Diocesi di Roma ha una particolare densità ed estensione. Tratta infatti della partecipazione alla preghiera e al culto sacramentale coinvolgendo due temi cruciali dell'intero movimento ecumenico, la *communicatio in sacris* e i matrimoni misti.

I. SACRAMENTI E UNITÀ DEI CRISTIANI

Il Concilio Vaticano II, particolarmente nel decreto sull'Ecumenismo e in quello sulle Chiese orientali cattoliche, ha emanato disposizioni di principio in materia di partecipazione ai sacramenti da parte di cristiani in situazione di non piena comunione. Il Segretariato per l'unione dei Cristiani (1967) ha, in seguito, coordinato e precisato una serie di norme pratiche. Altri interventi, come il Motu Proprio di Paolo VI sui matrimoni misti (1970), l'Istruzione sui casi di ammissione di altri cristiani all'Eucaristia nella Chiesa cattolica (1972), avevano regolato o esplicitato ulteriormente la disciplina della Chiesa cattolica in questi settori.

Queste esposizioni erano state date in tempi e in documenti diversi che non sempre è facile reperire quando si tratta di risolvere un caso concreto. Anche nella Diocesi di Roma, a causa del contesto internazionale, con espressioni importanti intercon-

fessionali, il problema, per esempio, dei matrimoni misti e della partecipazione ai sacramenti di altri cristiani, si pone sempre più spesso. I migliori rapporti tra le Chiese, poi, hanno «riscaldato» il problema.

Il Sussidio per una pastorale ecumenica nella Diocesi di Roma, nella sua quarta parte, volendo rispondere con precisione e praticità ai bisogni degli operatori pastorali, ha raccolto tutta la disciplina in vigore sulla partecipazione alla preghiera interconfessionale e al culto sacramentale, ordinandola secondo lo schema dei sette sacramenti. Per ciascun sacramento — dal battesimo all'unzione degli infermi — si è raccolta tutta la disciplina in vigore.

Il Sussidio, preparato dalla Commissione ecumenica della Diocesi di Roma, pertanto non contiene in se stesso alcuna innovazione rispetto alla disciplina, né era in alcun modo possibile a un tale genere di documento apportare dei cambiamenti. Il *Direttorio ecumenico* del Segretariato per l'unione dei Cristiani nell'indicare i compiti delle Commissioni diocesane, volti a tradurre nella realtà le decisioni del Concilio relative all'ecumenismo, tenuto conto delle circostanze di luogo e di persone, richiedeva infatti che «tutto ciò sia fatto in armonia con le norme generali vigenti in questa materia». Il Sussidio, però, per i suoi scopi e per la sua natura, dovrebbe rendere un vero servizio, non soltanto agli operatori pastorali, ma anche ai singoli fedeli. Esso, oltre a coordinare le varie norme, ha voluto, anche se brevemente, spiegarne le motivazioni teologiche profonde e gli orientamenti generali. Ciò, tra l'altro, può stimolare una autentica formazione ecumenica in zone più ampie del popolo cristiano. Il principio di fondo su cui si basano le varie disposizioni è il seguente: tra i cristiani, pur divisi in diverse comunità ecclesiali, permane una profonda comunione. Il decreto sull'Ecumenismo aveva affermato in modo categorico: «Il battesimo costituisce il vincolo sacramentale dell'unità, che vige tra tutti quelli che per mezzo di esso sono stati rigenerati» (*Unitatis redintegratio*, n. 22). Ma anche la divisione tra i cristiani è una tragica realtà e nonostante l'autentico progresso del dialogo ecumenico, molte e gravi divergenze permangono ancora tra i cristiani circa la fede.

Di conseguenza, se una certa «communicatio in sacris» è possibile e fondata, «la piena partecipazione» non sarà possibile se non nella piena comunione di fede, quando cioè saranno state superate le divergenze su questioni di fede. Infatti, la celebrazione dei sacramenti nella Chiesa, in particolare dell'Eucaristia, è in stretta relazione alla sua professione di fede. Il Sussidio nota: «per se stessa l'Eucaristia, celebrazione e comunione, significa la pienezza della professione di fede e della comunione ecclesiale» (n. 79).

Tuttavia, l'Eucaristia se, da una parte, è segno efficace di unità, dall'altra è anche nutrimento del cristiano dato «in remissione dei peccati e per la vita eterna». Si possono pertanto dare circostanze in cui è possibile una certa «communicatio in sacris», sempre fondata sulla fede comune e quindi vera compartecipazione, ma che, nello stesso tempo, proprio a causa della particolare circostanza, non fa neanche offuscare il principio secondo il quale l'Eucaristia è segno della piena unità. Il decreto conciliare sull'Ecumenismo ha dato il principio di fondo che regola, nella Chiesa cattolica, questa materia: «La comunicazione nelle cose sacre non la si deve considerare come un mezzo da usarsi indiscriminatamente per il ristabilimento dell'unità dei cristiani... La significazione dell'unità per lo più vieta la comunicazione. La necessità di partecipare la grazia talvolta la raccomanda» (*Unitatis redintegratio*, n. 8).

Il Sussidio esplicita i vari casi di necessità e di giusta ragione, in cui è possibile ammettere ai sacramenti nella Chiesa cattolica un cristiano di un'altra Chiesa o comunità ecclesiale e i casi in cui è permesso ad un cattolico chiedere i sacramenti ad un ministro fuori della Chiesa cattolica. Il fedele cattolico però — è precisato dal *Direttorio ecumenico* ed è ricordato dal Sussidio — non può chiedere i sacramenti, neanche in casi di necessità, «se non ad un ministro che abbia validamente ricevuto il sacramento dell'Ordine».

Queste varie possibilità sono condizionate dal grado di comunione esistente fra la Chiesa cattolica e le altre Chiese. Di conseguenza, le possibilità sono maggiori nei rapporti tra cattolici ed ortodossi di quanto non lo siano tra cattolici e protestanti.

Questo principio trova la sua applicazione per le disposizioni circa tutti i sacramenti. La problematica dei matrimoni misti è ampiamente presentata, con precisione, nella normativa e con apertura di spirito per l'azione pastorale.

Vengono fedelmente utilizzati i decreti *Crescens matrimoniorum* (1967) sui matrimoni fra una parte cattolica e una ortodossa e il Motu Proprio *Matrimonia Mixta* (1970), che regola l'intera questione connessa ai matrimoni misti: dispensa dall'impedimento, promessa di fare il possibile per battezzare i figli nella Chiesa cattolica, la forma canonica, la celebrazione liturgica, la registrazione. Sotto questi paragrafi è organizzata tutta la disciplina in vigore, tenendo conto della distinzione delle norme relative ai matrimoni misti con orientali e con cristiani delle Chiese provenienti dalla Riforma. L'elemento di distinzione più rilevante è il seguente: la forma canonica nei matrimoni con orientali è richiesta soltanto *per la liceità*, mentre nei matrimoni misti tra una parte cattolica e una protestante, la forma è richiesta *per la validità*. Ciò significa che la Chiesa cattolica riconosce valida la forma canonica di celebrazione del matrimonio nelle Chiese ortodosse.

Nel suo insieme il Sussidio è stato redatto con realismo, tenendo conto della «reale» situazione dei rapporti tra le Chiese, ma nello stesso tempo in spirito positivo e fiducioso e di speranza per il fecondo dialogo in corso, teso a risolvere le divergenze che ancora permangono tra i cristiani.

I limiti della «communicatio in sacris» pongono in evidente rilievo il fatto che la divisione persiste tra i cristiani. Il dialogo teologico in corso è chiamato a far ritrovare la piena comunione nella fede affinché tutti i cristiani, già uniti nel vincolo dell'unico battesimo, possano finalmente partecipare insieme all'unica Eucaristia del Signore.

II. LE RELAZIONI CON GLI EBREI

Questa particolare sezione (nn. 137-143) spiega la specificità dei rapporti religiosi con l'ebraismo e offre indicazioni per la loro esplicazione a livello di studio, di contatti e di collaborazione.

Non deve sorprendere il trovare nel Sussidio per l'ecumenismo questa sezione. Né la ragione di fondo si limita al fatto tecnico e occasionale che «la Commissione Ecumenica Diocesana ha il mandato di promuovere i contatti e il dialogo con la Comunità ebraica di Roma» (n. 137). Vi sono ragioni più profonde. Se i rapporti tra cristiani ed ebrei sono distinti da quelli del movimento ecumenico strettamente inteso a cui «partecipano quelli che invocano la Trinità e professano la fede in Gesù Cristo e Salvatore» (*Unitatis redintegratio*, n. 1), d'altra parte non sono senza alcuna connessione. Il Concilio Vaticano II nella *Dichiarazione sulle religioni non cristiane*, aveva indicato il nesso di fondo: «Scrutando il mistero della Chiesa, il sacro Concilio ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo» (n. 4). In questa prospettiva, il Sussidio rileva al proposito: «L'esperienza ecumenica, infatti, mette in evidenza che la ricerca dell'unità dei cristiani spinge alla ricerca di una riconciliazione più vasta, che abbraccia tutto il popolo di Dio, dell'Antica e della Nuova Alleanza» (n. 137). Ciò spiega la presenza di una speciale sezione sui rapporti con gli ebrei nel Sussidio diocesano per l'ecumenismo.

III. I NUOVI CULTI E LE SETTE

Questa sezione (nn. 144-149), segnala le sette presenti a Roma distinguendole in tre categorie: quelle di origine cristiana, quelle di origine sincretistica e quelle di origine orientale non cristiana.

L'intento è duplice: da una parte distinguere questi gruppi, solitamente polemici, dalle altre Chiese cristiane; e dall'altra offrire una «serie di considerazioni intorno al compito delle

Comunità cattoliche e al loro atteggiamento verso questi gruppi» (n. 149 a-e). Il problema in Italia è di viva attualità e occorre affrontarlo con un metodo pastorale adeguato che non si limiti alla recriminazione o alla crociata verbale.

IV. LE ALTRE CHIESE E COMUNITÀ ECCLESIALI PRESENTI A ROMA

La prima *appendice* (nn. 150-165) presenta le altre Chiese e comunità ecclesiali presenti a Roma.

Lo scopo è quello di identificare nella propria realtà gli altri cristiani così come essi cercano di definirsi di fronte all'Evangelo e alla storia. In più punti, infatti, il Sussidio propone contatti con gli altri cristiani. L'*appendice* vuole offrire degli elementi per individuare «chi essi sono». A questo scopo, è stato chiesto a rappresentanti di queste comunità di redigere una breve autopresentazione. È questo un elemento ecumenico importante. Il *Decreto sull'Ecumenismo* aveva affermato: «Bisogna conoscere l'animo dei fratelli separati» (n. 9).

La presentazione rivela la varietà e la molteplicità della presenza «non cattolica» a Roma: fenomeno che sotto l'apparente uniformità cattolica potrebbe esistere in molte altre diocesi italiane. Di fronte a questa varietà, il Sussidio della Diocesi di Roma prende posizione. Non si limita a segnalarne la presenza, a consigliare un semplice rapporto di reciproca conoscenza. Innanzi tutto dà un orientamento per individuare queste comunità nella loro realtà cristiana fondata sul battesimo. È su questa realtà che si fonda il rapporto specifico fra i cristiani e la costruzione della intera unità. Circa il riconoscimento della validità del Battesimo, il Sussidio rende pubblica una prassi normale nella Diocesi di Roma. Oltre a ripetere le norme del *Direttorio ecumenico* sulla validità certa del battesimo amministrato dagli ortodossi secondo le norme della propria Chiesa, aggiunge che nessun dubbio può esistere per quanto riguarda, per la Diocesi di Roma, i battesimi «amministrati dai legittimi pastori nella Chiesa valdese, nella Chiesa metodista, nella Chiesa battista, nella Chiesa

luterana e nella Chiesa anglicana» (n. 69). A ciò sottostà, ovviamente, la condizione generale: «a meno che non ci sia il dubbio prudente circa il fatto o il modo con cui il battesimo è stato celebrato». Per questo, il Sussidio ricorda il principio generale secondo cui «si deve considerare valido il battesimo quando è amministrato in nome della Trinità e mediante il rito dell'immersione, o dell'infusione, o dell'aspersione» (n. 68). Nei casi dubbi e «per quanto riguarda ogni altra comunità che amministri il battesimo, i parroci si rivolgano al vicariato» (n. 69). E in nota si aggiunge: «I Testimoni di Geova e i Mormoni conferiscono un battesimo che non può essere riconosciuto come cristiano, mancando nel loro rito l'indispensabile riferimento trinitario. In caso di conversione alla Chiesa cattolica, i parroci controllino però se il candidato non sia stato precedentemente battezzato nella Chiesa cattolica o in altra Chiesa che amministra validamente il battesimo» (nota 16).

OSSERVAZIONE CONCLUSIVA

Il Sussidio si presenta sostanzialmente completo. La sua pratica utilizzazione suggerirà i miglioramenti più opportuni che la Commissione ecumenica diocesana studierà, per adeguare meglio alle esigenze reali la pastorale ecumenica, sempre illuminata e guidata dai principi cattolici dell'ecumenismo.

Il Sussidio così è affidato per la sua utilizzazione all'intera comunità diocesana nella varietà delle competenze, dei ruoli e dei servizi. La sua applicazione potrebbe promuovere nella diocesi lo spirito e l'azione ecumenica e nello stesso tempo sollecitare iniziative creative e feconde.

ELEUTERIO F. FORTINO

IV. LA PARTECIPAZIONE ALLA PREGHIERA ED AL CULTO SACRAMENTALE

LA PARTECIPAZIONE ALLA PREGHIERA

1. *L'importanza della preghiera comune di cristiani di diverse confessioni*

60) L'unità dei cristiani è dono ed opera di Dio; è perciò necessario che i cristiani si innalzino al di sopra delle proprie divisioni per incontrarsi, con la fede e la preghiera, nel Cristo in cui essi credono. È opportuno quindi che gli operatori pastorali, gli insegnanti di religione, e le varie componenti del popolo di Dio programmino, durante l'anno, incontri di preghiera per l'unità dei cristiani, dove è possibile, insieme con i fratelli delle altre chiese e comunità ecclesiali¹.

61) Sul piano delle parrocchie «si presentano numerose occasioni per ricercare i doni dello Spirito Santo, come pure quella "conversione del cuore e (...) santità di vita" che, insieme alla preghiera pubblica e privata per l'unità dei cristiani si devono ritenere come l'anima di tutto il "movimento ecumenico". Numerose forme di questo "ecumenismo spirituale" stanno emergendo, oggi, nei gruppi di preghiera, che riuniscono membri di diversa confessione cristiana»². I tempi e le circostanze possono essere diversi. Tra le occasioni più significative possiamo ricordare:

a) i «congressi ecumenici», gli «incontri di studio o di attività fra cristiani»³;

b) la Settimana per l'Unità dal 18 al 25 gennaio e la settimana che precede la Pentecoste;

c) particolari azioni di aiuto fraterno intraprese in comune

¹ ad TE 32.

² La CE III, a; cf. UR 8.

³ ad TE 32.33.

a livello di parrocchia, di prefettura o di settore durante i tempi forti liturgici: Avvento, Quaresima, Pentecoste;

d) le celebrazioni per promuovere il bene della pace, della giustizia sociale, della mutua carità fra gli uomini, della dignità della famiglia, ecc.⁴.

2. La forma della preghiera

62) «La celebrazione venga preparata con l'approvazione e la collaborazione di tutti i partecipanti che rappresentano le varie chiese o comunità (ad esempio si stabiliscano le persone che debbono intervenire, si scelgano gli argomenti, i canti, i brani scritturistici, le preghiere, ed altre cose simili)»⁵.

63) «Durante queste celebrazioni si può usare qualsiasi lettura, o preghiera o canto che significhi per tutti i cristiani qualcosa in comune circa la fede o la vita spirituale. È bene infine che ci sia una esortazione o allocuzione o una meditazione biblica che venga impostata secondo la comune adesione alla eredità cristiana, e che conduca ad una vicendevole comprensione e favorisca l'unità fra i cristiani»⁶.

3. Il luogo della preghiera

64) «Si deve scegliere un luogo gradito a tutti i partecipanti»⁷.

65) «Non c'è nulla in contrario a che», con il permesso del Vicariato, «queste celebrazioni comuni vengano fatte nel tempio di quella o quell'altra comunità; anzi, in particolari circostanze ciò potrebbe essere opportuno»⁸.

⁴ ad TE 33.

⁵ ad TE 35.

⁶ ad TE 35.

⁷ ad TE 36.

⁸ ad TE 36.

LA PARTECIPAZIONE AL CULTO SACRAMENTALE

66) Se la divisione delle chiese si avverte sul piano della collaborazione ecumenica, tanto più diventa sofferenza e disagio allorché si rivela non realizzabile la piena partecipazione alla vita sacramentale, in particolare all'eucaristia. Questo fatto è la conseguenza di oggettive e non ancora del tutto superate divergenze dottrinali. Queste divergenze se sono meno sensibili con le chiese orientali, ortodosse e pre-calcedonesi, a motivo della quasi totale comunione di fede⁹, acquistano rilevanza nei rapporti fra la Chiesa cattolica e le chiese e comunità ecclesiali sorte in occidente a seguito degli avvenimenti del sedicesimo secolo. Gli indirizzi di pastorale ecumenica devono, allo stato attuale delle cose, tenere conto di questa situazione.

67) Sul piano della partecipazione alla vita sacramentale occorre tenere presenti alcuni criteri generali, che vengono qui enucleati e che verranno richiamati nei luoghi della loro applicazione pratica:

a) La «partecipazione ai sacramenti» non deve essere considerata un mezzo «da usarsi indiscriminatamente per il ristabilimento della unità dei cristiani» (UR 8). Tuttavia, se da una parte l'unità non raggiunta vieta questa partecipazione, dall'altra comunicare alla grazia da essi significata e trasmessa talvolta la raccomanda (ivi).

b) La Chiesa cattolica, in forza della comunione di fede quasi totale, in determinate circostanze e possibilmente previo accordo con i ministri delle rispettive chiese, permette ai fratelli orientali di partecipare ai sacramenti celebrati nella Chiesa cattolica, come pure permette ai cattolici di partecipare ai sacramenti celebrati nelle chiese orientali¹⁰.

c) Diversa è la situazione in rapporto alle altre chiese e comunità ecclesiastiche provenienti dalla Riforma¹¹. Per cui, verifi-

⁹ ad TE 48; cf. anche 39 e 40.

¹⁰ In ciò viene a configurarsi il cosiddetto «criterio della legittima reciprocità» (cf. ad TE 43).

¹¹ ad TE 55.

candosi determinate condizioni, i fedeli di dette chiese e comunità ecclesiali possono essere ammessi ai sacramenti celebrati nella Chiesa cattolica, ma non è permesso ai cattolici partecipare ai sacramenti celebrati in dette chiese e comunità ecclesiali.

d) Le condizioni richieste per l'ammissione dei fratelli orientali ai sacramenti della Chiesa cattolica sono i «casi di necessità»: pericolo di morte, persecuzione e carcere, ed i «casi di giusta causa»: quando si trovano nelle condizioni di impossibilità materiale o morale di riceverli nella propria chiesa, o per lungo tempo o per particolari circostanze¹². Lo stesso dicasi per la partecipazione dei fedeli cattolici ai sacramenti celebrati nelle chiese orientali.

e) I fratelli appartenenti alle altre chiese e comunità ecclesiali possono essere ammessi ai sacramenti celebrati nella Chiesa cattolica, nei «casi di necessità». Gli altri casi di «giusta causa» saranno esaminati singolarmente dal Vicariato¹³.

IL BATTESSIMO

1. *La validità ed il riconoscimento*

68) Il battesimo è il vincolo sacramentale di unità, è il fondamento della comunione fra i cristiani¹⁴. Si deve considerarlo valido quando è amministrato in nome della Trinità e mediante il rito dell'immersione, o della infusione, o dell'aspersione¹⁵.

69) Nessun dubbio può esistere per quanto concerne la validità del battesimo amministrato nelle chiese orientali. Altrettanto dicasi, per la diocesi di Roma, dei battesimi amministrati dai legittimi ministri nella Chiesa valdese, nella Chiesa metodista, nella Chiesa battista, nella Chiesa luterana e nella Chiesa anglica-

¹² ad TE 44.

¹³ ad TE 55. Cf. Segretariato per l'Unione dei Cristiani, *Istruzione sui casi di ammissione di altri cristiani alla comunione eucaristica nella chiesa cattolica*, 1972, n. 2 a, b, c (in EV, IV, 1627-1628).

¹⁴ ad TE 11.

¹⁵ ad TE 11.

na. Per quanto riguarda ogni altra comunità che amministra il battesimo, i parroci si rivolgano al Vicariato¹⁶.

70) A prova dell'avvenuta amministrazione del battesimo, «generalmente bisogna farsi rilasciare un certificato di battesimo con il nome del battezzante»¹⁷. Se questa non si può avere, è sufficiente una testimonianza certa.

71) «Il sacramento del battesimo non si può ripetere, e perciò non è permesso conferire una seconda volta il battesimo sotto condizione, se non c'è un dubbio prudente sul fatto o sulla validità del battesimo già conferito»¹⁸.

72) «Per l'ammissione di una persona già battezzata alla piena comunione della chiesa cattolica, si richiede la preparazione del candidato sia dottrinale che spirituale»¹⁹. «Da chi è nato battezzato fuori della comunione visibile della chiesa cattolica non si richiede più l'abiura dell'eresia, ma soltanto la professione di fede»²⁰. Tale professione di fede sarà compiuta secondo il «Rito dell'ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica di coloro che sono già stati validamente battezzati», contenuto nel «Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti», ed. CEI, Roma 1978.

2. Il Padrino

a) In riferimento agli orientali

74) I parroci, per giusto motivo, possono ammettere un fedele orientale e fungere da padrino nel battesimo di un bambino o adulto cattolico insieme al padrino (o madrina) cattolico,

¹⁶ I Testimoni di Geova ed i Mormoni conferiscono un battesimo che non può essere riconosciuto come cristiano mancando nel loro rito l'indispensabile riferimento trinitario. In caso di conversione alla chiesa cattolica, i parroci controllino però se il candidato non sia stato precedentemente battezzato nella Chiesa cattolica o in altra chiesa che amministra validamente il battesimo.

¹⁷ ad TE 12; 13 a.

¹⁸ Rito dell'ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica di coloro che sono già stati validamente battezzati, n. 7, in Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti, ed. CEI, Roma 1978, p. 275. Cf. anche ad TE 14.

¹⁹ Ivi, n. 5.

²⁰ Ivi, n. 6.

purché si provveda alla educazione cattolica del battezzato e «consti l'idoneità del padrino stesso». Ciò è possibile «a causa della stretta comunione esistente fra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali».

Anche un fedele cattolico, se richiesto, può fungere da padrino nel battesimo «conferito nella Chiesa orientale».

In questi casi l'educazione religiosa spetta «primieramente» al padrino (o madrina) «fedele della Chiesa in cui il bambino è stato battezzato»²¹.

b) In riferimento agli altri cristiani

75) I parroci non possono ammettere all'ufficio di padrino, «in senso liturgico e canonico», un fedele appartenente alle altre chiese e comunità ecclesiali. Può, tuttavia, essere ammesso «come testimone del battesimo» insieme al padrino (o madrina) cattolico, per ragioni di parentela o di amicizia. «La ragione è che il padrino cura l'educazione del battezzato non solo come parente della famiglia, o suo amico, ma anche quale rappresentante della comunione di fede, si rende garante della stessa fede del neofito».

Per gli stessi motivi, un cattolico non può fungere da padrino nel battesimo di un fedele appartenente a queste chiese e comunità ecclesiali²².

LA CONFERMAZIONE O CRESIMA

76) La confermazione è uno dei sacramenti della iniziazione cristiana insieme al battesimo e alla eucaristia²³.

a) In riferimento agli orientali

77) Questo sacramento deve essere pienamente riconosciuto quando è amministrato dalle chiese orientali. Poiché la conferma-

²¹ ad TE 48.

²² ad TE 57.

²³ Cf. LG.10; PO 5.

zione è di solito legittimamente amministrata dal sacerdote subito dopo il battesimo, capita a volte che non si faccia menzione di questo sacramento nella registrazione canonica. In questi casi «non pare debbano sorgere dei dubbi circa il fatto dell'avvenuta amministrazione» della confermazione, quando si ha il certificato del battesimo²⁴.

b) In riferimento agli altri cristiani

78) Per il riconoscimento del sacramento della confermazione conferito nelle altre chiese e comunità ecclesiali, i parroci sono invitati a rivolgersi al Vicariato dato che presso questi fratelli la confermazione non ha lo stesso significato e valore sacramentale che ha nella Chiesa cattolica.

L'EUCARISTIA

79) «Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo»²⁵.

L'Eucaristia è celebrazione e manifestazione di unità, essendo «sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità»²⁶. Vi è quindi un legame profondo tra il mistero della Chiesa e il mistero della eucaristia, tra la comunione ecclesiale e la piena partecipazione all'eucaristia; per se stessa l'eucaristia, celebrazione e comunione, significa la pienezza della professione della fede e della comunione ecclesiale²⁷.

La celebrazione e la comunione eucaristica sono per i battezzati un nutrimento spirituale il quale fa sì che essi vivano della vita stessa di Cristo, vengano incorporati più profondamente in lui e partecipino più intensamente a tutta l'economia del suo mistero²⁸.

²⁴ ad TE 12.

²⁵ 1 Cor. 10, 17.

²⁶ Sant'Agostino in *Joannis Evangelium* XXVI, XVI, 13; SC 47.

²⁷ Segretariato per l'Unione dei Cristiani, *Istruzione*, cit., nota 49, n. 2, a, b, c.

²⁸ *Ivi*, n. 3.

Pertanto all'interno della piena comunione di fede, la celebrazione e la comunione eucaristica sono segno dell'unità della Chiesa e al contempo la rafforzano.

80) Invece la celebrazione e la comunione eucaristica, praticata da persone che non sono in piena comunione ecclesiale, non possono essere l'espressione di quella piena unità che l'eucaristia per sua natura significa e che in tal caso non esiste; né la piena partecipazione all'eucaristia può considerarsi un mezzo da usare «indiscriminatamente» per condurre alla piena comunione ecclesiale (UR 8).

81) Tuttavia tanto il Direttorio Ecumenico quanto l'Istruzione sulla base di ciò che era stato detto dal Decreto sull'Ecumenismo ammettono la possibilità di eccezioni circa la comunione eucaristica in quanto essa è un nutrimento spirituale necessario per la vita cristiana (cf. sopra, n. 67, a).

a) In riferimento agli orientali

82) Tra la Chiesa cattolica e le altre Chiese orientali esiste una stretta comunione in materia di fede. Queste Chiese hanno veri sacramenti e in particolare, in virtù della successione apostolica, il sacerdozio e l'eucaristia²⁹. Si dà perciò il fondamento ecclesiologico e sacramentale, per cui, in determinate circostanze e con l'approvazione del Vicariato, una reciproca partecipazione alla comunione eucaristica non solo è permessa, ma talvolta anche consigliata (UR 15).

83) Agli orientali quindi, in quanto appartenenti a comunità la cui fede nell'eucaristia è conforme a quella della Chiesa cattolica, in occasione della loro ammissione alla comunione eucaristica, non sarà domandata una dichiarazione personale di fede in questo sacramento; questa fede, in un orientale, si suppone.

84) I fratelli orientali possono essere ammessi alla comunione eucaristica oltre che nei «casi di necessità», anche nei «casi di giusta causa»: quando si trovano nelle condizioni di impossibilità materiale o morale di riceverli nella propria Chiesa, o per

²⁹ UR 14 e 15; cf. ad TE 39.40.

lungo tempo o per particolari circostanze³⁰. Cf. sopra, n. 67, d.

85) Tuttavia, non si dovrebbero ammettere all'eucaristia se non dopo il positivo risultato di una consultazione con le competenti autorità orientali, almeno con quelle presenti a Roma³¹, per evitare ogni sospetto di proselitismo.

86) Per i fedeli cattolici residenti a Roma, in linea generale, i «casi di giusta causa» per accedere all'eucaristia celebrata da un ministro orientale appaiono più difficilmente configurabili, salvo che nel caso in cui ci si rechi in luoghi dove non vi è una chiesa cattolica o non è facile accedervi³².

87) Nel territorio diocesano possono verificarsi alcune circostanze che determinano la presenza di cattolici al culto eucaristico dei fratelli orientali, «ad esempio, per il pubblico ufficio o funzione che esercitano, per la parentela, l'amicizia o anche per il desiderio di migliore conoscenza, ecc.». In simili circostanze si può partecipare attivamente alla celebrazione, salvo restando quanto detto sopra circa la partecipazione alla comunione eucaristica³³.

88) Un fedele cattolico, se richiesto, può fungere da lettore nella liturgia dei fratelli orientali. Altrettanto dicasi nel caso in cui i fratelli orientali partecipino a celebrazioni nelle chiese cattoliche.

b) In riferimento agli altri cristiani

89) Con le chiese e le comunità ecclesiali originate dalla Riforma e con la Comunione anglicana è aperto il problema sull'eucaristia e sul mistero, per cui l'ammissione alla comunione eucaristica celebrata nella Chiesa cattolica di membri di queste chiese e comunità ecclesiali va esaminata caso per caso.

90) «Siccome i sacramenti sono tanto segni di unità quanto fonti di grazia (cf. UR 8), la Chiesa per motivi sufficienti può

³⁰ ad TE 44.

³¹ ad TE 42.

³² ad TE 44.45.

³³ ad TE 50. Qualora le circostanze citate si verificassero nei giorni di domenica o di precatto, il fedele cattolico non ha l'obbligo di partecipare alla messa in una chiesa cattolica (ad TE 47).

permettere che ad essi venga ammesso qualche fratello» appartenente a dette chiese e comunità ecclesiali. Oltre ai «casi di necessità» tale permesso si può concedere nei «casi di giusta causa» (cf. sopra, n. 67, a, c, e) ³⁴.

91) Spetta al Vicariato esaminare questi casi di «giusta causa» e prendere le decisioni concrete ³⁵. Il criterio per questo esame è il seguente: «l'ammissione alla comunione eucaristica cattolica riguarda in casi particolari soltanto quei cristiani che manifestano una fede conforme a quella della Chiesa circa questo sacramento e sentono un vero bisogno spirituale del nutrimento eucaristico, ma che non possono fare ricorso al ministro della propria comunione ecclesiale per un periodo prolungato di tempo e quindi spontaneamente domandano questo sacramento, vi sono convenientemente preparati, ed hanno una condotta degna di un cristiano» ³⁶. Questo criterio va osservato nella totalità delle condizioni richieste. Non è quindi lecito ignorare nessuna di esse nel contesto di un esame in oggettivo e pastoralmente responsabile.

92) Il fedele cattolico non può chiedere l'eucaristia a un ministro di queste chiese e comunità ecclesiali, essendo ancora aperti i problemi relativi ai sacramenti e al ministero (cf. sopra, n. 89).

93) I cattolici, «per l'incarico o l'ufficio pubblico da essi coperto, per la parentela, per l'amicizia o desiderio di maggiore conoscenza, o negli incontri ecumenici», possono partecipare al Culto della Santa Cena, ma senza accostarsi alla mensa eucaristica (cf. sopra, n. 67, e) ³⁷.

In queste circostanze nulla vieta di prendere parte attiva «alle risposte comuni, ai canti, ai gesti previsti dalla liturgia della comunità in cui sono ospiti» (ivi). «Altrettanto dicasì per i fratelli di queste comunità quando presenziano a celebrazioni nelle chiese cattoliche» (ivi).

94) Non è permesso ad un fratello appartenente a dette

³⁴ ad TE 55.

³⁵ ad TE 55.

³⁶ Segretariato per l'Unione dei Cristiani, *Istruzione*, cit., nota 49, n. 4, b.

³⁷ ad TE 59.

chiese e comunità ecclesiali fungere «da lettore della Sacra Scrittura o da predicatore, durante la celebrazione della S. Eucaristia; altrettanto dicasi per un cattolico nelle celebrazioni della Santa Cena o del principale culto liturgico della Parola in uso fra i nostri fratelli»³⁸. Ma, in deroga a questa norma del Direttorio ecumenico, il Presidente del Segretariato per l'unione dei cristiani può dispensare, se richiesto, caso per caso. Si ricorda che tale divieto non riguarda altre celebrazioni, anche liturgiche, ivi compreso il matrimonio (vedi infra n. 131) e tutte quelle forme di preghiera comune che secondo le circostanze vanno promosse e favorite³⁹.

IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

95) Per i motivi già ampiamente richiamati sopra, anche per il Sacramento della riconciliazione (o Confessione) occorre ricordare la duplice prassi allorché ci si riferisce ai fratelli orientali o ai fratelli delle altre chiese e comunità ecclesiali.

a) In riferimento agli orientali

96) Ad un cattolico è lecito confessarsi da un ministro orientale, nei «casi di necessità» e di «giusta causa» (cf. sopra, n. 67, d, e ancora il n. 87), specialmente quando si trova in luoghi dove non vi è una chiesa cattolica o non è facile accedervi. Ugualmente dicasi di un orientale che chiede di confessarsi da un sacerdote cattolico⁴⁰.

b) In riferimento agli altri cristiani

97) Un sacerdote cattolico, se richiesto, può ascoltare la confessione di un fratello appartenente alle altre chiese e comunità ecclesiali. Un cattolico però non può in nessuna circostanza

³⁸ ad TE 56.

³⁹ ad TE 56.

⁴⁰ ad TE 46.

chiedere questo ministero a un pastore di dette chiese e comunità ecclesiali (cf. sopra, n. 67, c, e) ⁴¹.

L'UNZIONE DEGLI INFERMI

98) Nella pastorale ecumenica, questo sacramento va preso in considerazione soprattutto in relazione agli ambienti di cura (ospedali, cliniche, ecc.). I cappellani si comportino secondo le norme date sopra per il sacramento della riconciliazione. Una collaborazione nella cura pastorale degli ammalati è molto desiderabile; in modo particolare, ci si faccia premura di avvisare i rispettivi ministri di culto quando si incontrano degenti che sono membri di altre comunità cristiane ⁴².

L'ORDINE

99) «Le chiese orientali, quantunque separate, hanno veri sacramenti e soprattutto, in virtù della successione apostolica, il sacerdozio e l'eucaristia», per cui restano «unite a noi con strettissimi vincoli» ⁴³.

100) Lo stesso riconoscimento ed allo stesso titolo attualmente non può estendersi al ministero esercitato nelle altre chiese e comunità ecclesiali ⁴⁴.

La Chiesa cattolica ha aperto un dialogo a livello internazionale su questo tema con gli anglicani, con i luterani e con i riformati. Si registrano convergenze, ma non si è ancora raggiunto un pieno accordo.

⁴¹ ad TE 55.

⁴² ad TE 54.63.

⁴³ ad TE 39.40; cf. UR 15,

⁴⁴ ad TE 55; UR 22.

IL MATRIMONIO

101) La teologia e la pastorale del matrimonio fanno parte anche esse dei temi generali del dialogo ecumenico in corso.

Nel frattempo la sollecitudine delle chiese deve farsi carico della questione specifica e concreta dei matrimoni misti, nei quali cioè si uniscono due battezzati di cui uno solo cattolico, riproducendo così nell'ambito della famiglia le divisioni esistenti⁴⁵, ma anche offrendo una condizione privilegiata di crescita di comunione, in quanto fondati sulla comune fede in Cristo e sull'unico battesimo.

102) Anche per la nostra Diocesi questi matrimoni costituiscono un fatto concreto e sempre più rilevante a causa del contesto internazionale di Roma, dello sviluppo delle migrazioni e dei migliori rapporti interconfessionali.

103) I parroci abbiano perciò una particolare cura per questi matrimoni misti, si impegnino ad aiutare e sostenere le coppie miste con una adeguata preparazione al matrimonio, una appropriata celebrazione ed una assistenza spirituale alle famiglie.

104) È auspicabile che tale cura pastorale sia condotta in tutte le sue tappe di comune accordo con il ministro della comunità cristiana a cui appartiene il coniuge non cattolico ed informando questa collaborazione «a sincera lealtà ed illuminata fiducia»⁴⁶.

105) Nella pastorale dei matrimoni misti si tengano sempre presenti i principi del rispetto della coscienza e della libertà religiosa⁴⁷. A partire dalla comune fede in Cristo, si rispettino e si valorizzino per quanto possibile le diverse eredità confessionali. Le famiglie cristiane, che nascono dai matrimoni misti, mentre da una parte devono sottolineare e vivere ciò che, per grazia di Dio, accomuna i coniugi nell'unica fede, dall'altra devono mantenere aperto il confronto su ciò che li divide, perché il Signore, a suo tempo, sappia trarre da questo frutti di unità.

⁴⁵ MM, Introduzione; cf. FC 78.

⁴⁶ MM 14.

⁴⁷ UR 3.13.18; DH 2. 10; MM, Introduzione.

1. I matrimoni con gli orientali

a) L'esistenza e la dispensa dall'impedimento

106) Il matrimonio misto, costituendo di per sé un ostacolo alla completa fusione spirituale fra i coniugi, non è contratto lecitamente senza previa dispensa dell'Ufficio competente del Vicariato, il quale, essendoci giusta causa, generalmente non si rifiuta di concederla⁴⁸.

b) La promessa

107) La parte cattolica ha l'obbligo grave di formulare la promessa sincera che farà tutto quanto le è possibile perché questa sia battezzata ed educata nella Chiesa cattolica. Questa promessa è richiesta per ottenere la dispensa dall'impedimento di contrarre matrimonio misto⁴⁹.

108) A questa promessa è tenuta soltanto la parte cattolica. L'altra parte invece deve essere informata in modo che risulti chiaro che è consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica.

109) Questa promessa sia data dalla parte cattolica normalmente per iscritto, inserendola nel normale processo che i parroci istruiscono in preparazione al matrimonio.

110) La necessità della promessa nei rapporti con gli orientali deriva non tanto da una divisione sulla dottrina del matrimonio quanto dalla non piena comunione ecclesiale. Il raggiungimento di tale piena comunione ecclesiale spianerà la strada per il superamento delle questioni pendenti in materia matrimoniale.

La stretta comunione di fede già esistente fra le due chiese permette comunque ai coniugi di concordare un comune orientamento cristiano per la propria vita e per l'educazione dei figli.

⁴⁸ MM 1.3. Le informazioni sui dubbi e le dispense riguardanti i matrimoni misti debbono essere richieste all'ufficio competente del Vicariato (Sezione Matrimoni della Segreteria Generale).

⁴⁹ MM 4.

c) La forma canonica

111) «La forma canonica della celebrazione di questi matrimoni obbliga soltanto per la liceità; per la validità basta invece la presenza di un ministro sacro, salvi restando gli altri punti da osservarsi secondo il diritto»⁵⁰.

112) L'Ufficio competente del Vicariato ha la facoltà di dispensare dall'obbligo di osservare la forma canonica del matrimonio⁵¹.

d) La celebrazione liturgica

113) La celebrazione del matrimonio può avvenire sia fuori della Messa, e sia, con il consenso dell'Ufficio competente del Vicariato, durante la Messa⁵².

114) Per ciò che riguarda la partecipazione alla comunione eucaristica si osservi la norma generale (cf. sopra, n. 67, a, d). I parroci tengano presente che questa è una «particolare circostanza», nella quale essa può essere concessa.

115) I parroci spieghino con cura ai nubendi il significato dei singoli riti della celebrazione, in modo da far comprendere la fede della Chiesa in ordine a questo sacramento.

116) «È proibita la celebrazione del matrimonio dinanzi al sacerdote, o al diacono cattolico, e al ministro non cattolico, che celebrino simultaneamente il rito rispettivo. È parimenti esclusa, sia prima che dopo la celebrazione cattolica, un'altra celebrazione religiosa del matrimonio, per la formulazione o per il rinnovamento del consenso matrimoniale»⁵³.

«Tale proibizione si ispira non a una discriminazione del valore rituale, ma a una considerazione di carattere ecumenico e pedagogico: una sola celebrazione liturgica, presieduta dal rispettivo ministro, assolve il suo significato sacramentale»⁵⁴.

⁵⁰ CM.

⁵¹ CM.

⁵² MM 11.

⁵³ MM 13.

⁵⁴ *Indicazioni pastorali della Commissione Episcopale per l'Ecumenismo della CEI*, 1970.

117) È però possibile che il ministro orientale sia presente alla celebrazione del matrimonio nella Chiesa cattolica e partecipi attivamente con la recita di qualche preghiera e tenendo l'omeilia⁵⁵.

Lo stesso dicasì della presenza del ministro cattolico in una celebrazione orientale, qualora ci sia un accordo preventivo con il ministro ortodosso.

118) Nella celebrazione del matrimonio nelle chiese cattoliche è possibile ammettere come testimoni ufficiali fedeli delle chiese orientali.

Lo stesso vale per un fedele cattolico richiesto di fare da testimone in un matrimonio celebrato in una Chiesa ortodossa⁵⁶.

e) La registrazione

119) «Bisogna fare in modo che tutti i matrimoni validamente contratti siano diligentemente registrati nei libri, prescritti dal diritto canonico. I pastori d'anime procurino che anche i ministri non cattolici collaborino inserendo nei loro libri la registrazione delle nozze con la parte cattolica»⁵⁷.

2. I matrimoni con i cristiani delle altre chiese e comunità ecclesiali

120) Con le chiese e le comunità ecclesiastiche provenienti dalla Riforma e dalla comunione anglicana è aperto un dialogo sulla teologia del matrimonio e dei matrimoni misti allo scopo di superare le divergenze esistenti in materia⁵⁸.

121) Le norme canoniche e gli orientamenti pastorali sono pertanto necessariamente condizionati dal grado di comunione esistente.

⁵⁵ *Ivi*.

⁵⁶ ad TE 49.

⁵⁷ MM 10.

⁵⁸ Cf. *La teologia del matrimonio e i problemi dei matrimoni interconfessionali*. Dialogo fra la Federazione Luterana Mondiale, l'Alleanza Riformata Mondiale ed il Segretariato per l'Unità dei cristiani, 1971-1977, Collana *Verso l'Unità dei Cristiani*, 2, LDC-Claudiana, Torino 1980.

a) L'esistenza e la dispensa dall'impedimento

122) Il matrimonio misto, costituendo di per sé un ostacolo alla completa fusione spirituale fra i coniugi, non è lecitamente contratto senza previa dispensa dell'Ufficio competente del Vicariato, il quale, essendovi giusta causa, generalmente non si rifiuta di concederla⁵⁹.

b) La promessa

123) La parte cattolica ha l'obbligo grave di formulare la promessa sincera che farà tutto quanto le è possibile perché questa sia battezzata ed educata nella chiesa cattolica. Questa promessa è richiesta per ottenere la dispensa dall'impedimento di contrarre il matrimonio misto⁶⁰.

124) A questa promessa è tenuta soltanto la parte cattolica. L'altra parte invece deve essere informata in modo che risulti chiaro che è consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica.

125) Questa promessa sia data dalla parte cattolica normalmente per iscritto, inserendola nel normale processo che il parroco istruisce in preparazione al matrimonio.

126) È auspicabile che su tale punto i nubendi prendano una decisione comune che salvaguardi l'unità della vita coniugale. Una decisione che sia ispirata al reciproco rispetto e alla buona volontà, non già all'indifferentismo e al dispotico prevalere di una parte sull'altra.

c) La forma canonica

127) Questi «matrimoni misti devono essere celebrati secondo la forma canonica, e ciò è condizione richiesta per la loro validità»⁶².

Se ci sono gravi difficoltà che impediscono di osservare la forma canonica, l'Ufficio competente del Vicariato ha la facoltà

⁵⁹ MM 1.3.

⁶⁰ MM 4.

⁶¹ Cf. *Indicazioni pastorali...*, cit., nota 89.

⁶² MM 8.

di dispensare da tale forma⁶³. Le «gravi difficoltà» sono le seguenti e sono da intendersi in senso esemplificativo:

a) «il legame di parentela sociale o speciale dovere di rapporti sociali e di amicizia delle parti con il ministro non cattolico;

b) la resistenza validamente fondata dalla parte non cattolica nei riguardi della celebrazione con la forma canonica»⁶⁴.

d) La celebrazione liturgica

128) La celebrazione del matrimonio può avvenire sia fuori della Messa, e sia, con il consenso dell'ufficio competente del Vicariato, durante la Messa⁶⁵.

129) Per ciò che riguarda la partecipazione alla comunione eucaristica si osservi la norma generale (cf. sopra, n. 67, a, e).

130) «È proibita la celebrazione del matrimonio dinanzi al sacerdote, o al diacono cattolico, e al ministro non cattolico, che celebrino simultaneamente il rito rispettivo. È parimenti esclusa, sia prima che dopo la celebrazione cattolica, un'altra celebrazione religiosa del matrimonio, per la formulazione o per il rinnovamento del consenso matrimoniale»⁶⁶.

«Tale proibizione si ispira non a una discriminazione del valore rituale, ma a una considerazione di carattere ecumenico e pedagogico: una sola celebrazione liturgica, presieduta dal rispettivo ministro, assolve il suo significato sacramentale»⁶⁷.

131) «Il ministro non cattolico può intervenire al rito cattolico con qualche lettura biblica, con parole di augurio e con preghiere in comune». Può tenere l'omelia se il rito si svolge fuori della messa. (Per l'omelia durante la messa cf. sopra, n. 94).

«Eguale modo di partecipazione è possibile al sacerdote cattolico che sia presente al rito non cattolico», qualora ci sia un accordo preventivo con il ministro non cattolico⁶⁸.

⁶³ MM 9.

⁶⁴ *Indicazioni pastorali...*, cit.

⁶⁵ MM 11.

⁶⁶ MM 13.

⁶⁷ *Indicazioni pastorali...*, cit.

⁶⁸ *Ivi*.

132) Nella celebrazione del matrimonio nelle chiese cattoliche è possibile ammettere come testimoni ufficiali fedeli delle altre chiese e comunità ecclesiali. Lo stesso vale per un fedele cattolico richiesto di fare da testimone in un matrimonio celebrato in una di queste chiese⁶⁹.

e) La registrazione

133) «Bisogna fare in modo che tutti i matrimoni validamente contratti siano diligentemente registrati nei libri, prescritti dal diritto canonico. I pastori d'anime procurino che anche i ministri non cattolici collaborino inserendo nei loro libri la registrazione delle nozze con la parte cattolica»⁷⁰.

3. Indicazioni pastorali per i matrimoni misti

134) «Le famiglie nate da matrimoni misti non devono sentirsi escluse e neppure trascurate dalla cura dei pastori e dalla fraternità delle comunità parrocchiali. Anzi, saranno oggetto di particolare attenzione, ispirata a sincera carità ecclesiale.

I coniugi di un focolare misto saranno aiutati a vivere i valori comuni della loro fede e a dare una testimonianza di vita cristiana, senza compromessi e senza polemiche, di fronte ai figli e alla comunità.

Sentendo più di altri la sofferenza della divisione delle chiese, saranno orientati alla preghiera per la riunione dei cristiani e alla formazione di una sensibilità profondamente ecumenica.

Certo, ogni matrimonio misto costituisce un caso a sé, con le proprie difficoltà e possibilità; tuttavia, potrà trovare in una saggia pastorale della Chiesa locale l'aiuto occorrente per superare le difficoltà che sorgono prima delle nozze e durante la vita coniugale»⁷¹.

⁶⁹ ad TE 58.

⁷⁰ MM 10.

⁷¹ *Indicazioni pastorali...*, cit.

4. I matrimoni tra un cattolico e un non battezzato

135) Nella nostra Diocesi, per i motivi sopra indicati, si può verificare anche il caso di un matrimonio tra due persone, di cui una sia cattolica e l'altra non battezzata. L'Ufficio competente del Vicariato di Roma, per giusta causa, può dispensare dall'impedimento dirimente. Questa dispensa è richiesta *ad validitatem*⁷².

136) Per questi matrimoni varia la prospettiva pastorale. «Infatti unità dei coniugi, in tal caso, dovrà fondarsi nella ricerca dei valori umani e religiosi, al di fuori del cristianesimo; la parte cattolica sarà invitata ad approfondire la propria fede nella direzione tracciata da S. Paolo: "il marito non credente si trova santificato dalla moglie e la moglie non credente si trova santificata dal marito credente" (1 Cor. 7, 14)»⁷³.

V. LA RELAZIONE CON GLI EBREI

137) La Commissione Ecumenica Diocesana ha il mandato di promuovere i contatti e il dialogo con la Comunità ebraica di Roma. La esperienza ecumenica infatti mette in evidenza che la ricerca dell'unità dei cristiani spinge alla ricerca di una riconciliazione più vasta, che abbraccia tutto il Popolo di Dio, dell'Antica e della Nuova Alleanza.

138) In una prospettiva dottrinale, questa dimensione era già stata sottolineata dal Concilio Vaticano II, il quale «ricorda le parole dell'Apostolo Paolo riguardo agli uomini della sua stirpe: "dei quali è l'adozione a figli e la gloria e i patti di alleanza e la legge e il culto e le promesse, ai quali appartengono i Padri e dai quali è Cristo secondo la carne" (Rom. 9, 4-5), Figlio di Maria Vergine»⁷⁴.

⁷² MM 2; cf. *Indicazioni pastorali...*, cit.

⁷³ *Indicazioni pastorali...*, cit.

⁷⁴ NAE 4; cf. *Orientamenti e Suggerimenti per l'applicazione della dichiarazione conciliare Nostra Aetate (n. 4)* della Commissione per le relazioni religiose

139) Il Concilio ricorda inoltre «il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo» e specifica i vari titoli in base ai quali il Popolo cristiano è collegato con il Popolo ebraico. La Chiesa di Cristo si riconosce nella comune fede monoteistica, nella vocazione di Abramo secondo la fede, e anch'essa rivive la salvezza «misteriosamente prefigurata nell'esodo del popolo eletto dalla terra di schiavitú»⁷⁵.

Infatti «la storia dell'ebraismo non si è conclusa con la distruzione di Gerusalemme. Questa storia ha continuato a svolgersi, sviluppando una tradizione religiosa la cui portata, pur assumendo — crediamo noi — un significato profondamente diverso dopo il Cristo, resta tuttavia ricca di valori religiosi»⁷⁶.

140) Si sottolinea inoltre la comune prospettiva escatologica, a cui tendono ebrei e cristiani, benché da punti di vista diversi⁷⁷. Per gli ebrei il Messia è atteso come colui che deve venire; per i cristiani è venuto, sta venendo e verrà nella gloria. Questa attesa escatologica, diversamente motivata, è un dono di Dio, che crea negli ebrei e nei cristiani una tensione comune e un modo particolare di essere e di agire nell'impegno quotidiano nella storia. Il Messia atteso quindi non è solo un punto di divergenza, ma colui che già in qualche modo riunisce gli uni e gli altri nella comune attesa.

141) La Diocesi di Roma poi, unitamente ai titoli generali, riconosce anche titoli particolari che, in modo più immediato, la uniscono alla Comunità ebraica di Roma. La Chiesa di Roma infatti è stata fondata dagli Apostoli Pietro e Paolo, della stirpe ebraica. Inoltre si registra a Roma una millenaria storia di convivenza tra ebrei e cristiani, storia che — pur se intessuta purtroppo di molti eventi negativi — ha creato tuttavia nella nostra Diocesi un tessuto sociale e culturale, che ha e non potrà non avere anche per l'avvenire ripercussioni nel contesto religioso.

con l'ebraismo, costituita presso il Segretariato per l'Unione dei Cristiani. Cf. ancora CC, cit., *I Documento*, n. 53.

⁷⁵ NAE 4; cf. *Orientamenti e Suggerimenti...*, cit., III.

⁷⁶ Cf. *Orientamenti e Suggerimenti...*, cit. n. 3.

⁷⁷ NAE 4.

142) All'interno di queste sommarie indicazioni, la Diocesi di Roma auspica che si ricerchino e si promuovano rapporti ispirati a quanto detto sopra:

a) Si raccomanda innanzitutto la condizione essenziale del dialogo e cioè il riconoscimento della coscienza che gli ebrei hanno di se stessi, come Popolo che si definisce in base ad elementi religiosi ed etnici⁷⁸.

b) Si chiede una particolare attenzione al contenuto e al linguaggio delle varie forme della pastorale: predicazione, catechesi, liturgia, insegnamento della religione, pubblicazioni ecc.⁷⁹, dedicando una particolare cura alle celebrazioni della Settimana Santa, per evitare forme anche larvate di antisemitismo e per riscoprire e valorizzare anche nella liturgia le nostre radici ebraiche.

c) Sviluppare tutte quelle iniziative (incontri, conferenze, pubblicazioni, ecc.) atte a far meglio conoscere la fede degli israeliti e la tradizione ebraica nel suo sviluppo storico e nel modo in cui oggi è vissuta.

d) Si raccomanda in particolare la lettura comune dell'Antico Testamento, anche alla luce della tradizione ebraica nei suoi vari filoni (normativa, narrativa e mistica), per abituarsi a un approccio al testo sacro che può essere di particolare aiuto per percepire l'insondabile risonanza della Parola di Dio.

e) Avviare e incoraggiare, dopo rispettosi accordi, la conoscenza e la familiarità con la liturgia sinagogale e domestica, nella quale trova le sue radici la nostra stessa liturgia cristiana.

f) Incoraggiare l'impegno comune per una convivenza più umana e fraterna nella città di Roma in favore «della dignità dell'uomo, inteso come specchio dell'immagine divina», del «diritto alla vita», dei «valori della famiglia», dei «diritti umani», della «libertà religiosa», della gioventù in difficoltà, e «contro la piaga della droga»⁸⁰.

⁷⁸ Cf. *Orientamenti e Suggerimenti...*, cit., I.

⁷⁹ *Ivi*, II.

⁸⁰ Dal discorso del Rabbino capo di Roma, Dott. Elio Toaff, al Papa, in occasione della visita del Pontefice alla Parrocchia di S. Carlo ai Catinari. I punti salienti del discorso venivano ripresi e sottolineati dal Pontefice, il quale

g) Proporsi come obiettivo una collaborazione tra la Comunità ebraica e la Comunità parrocchiale.

143) Circa la questione dei matrimoni tra un ebreo e un cattolico, si confrontino i nn. 135 e 136.

Nell'azione pastorale si tengano presenti le difficoltà che si possono incontrare in questi matrimoni e inoltre si sottolineino i valori umani e religiosi, comuni all'ebraismo e al cristianesimo, nel senso detto sopra ai nn. 135-136, nel pieno rispetto della coscienza e della libertà dei contraenti.

(2. *Continua*)

augurava «la realizzazione di tutti quei valori» che traggono origine da una «eredità comune secondo la quale dobbiamo continuare», cf. «L'Osservatore Romano», 9-10 febbraio 1981.